

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 582 DEL 09/04/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L'ASSOCIAZIONE A.V.I.L.L. ODV – SEZIONE A.I.L. PROVINCIA DI VICENZA - PER L'ASSISTENZA MEDICA ED INFERMIERISTICA DOMICILIARE A FAVORE DI PAZIENTI EMATOLOGICI: RINNOVO PER IL TRIENNIO 2026/2029.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 678/26

Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- con deliberazione n. 691 del 27.04.2023 l'Azienda ULSS 8 Berica rinnovava per il triennio 2023/2026 la convenzione con l'“*Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) ODV - sezione provinciale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi (A.I.L.)*”, con decorrenza dal 21 aprile 2023;
- la suddetta convenzione era finalizzata ad erogare assistenza medica e infermieristica ai pazienti ematologici residenti nel territorio dell'ULSS 8 Berica, per il tramite di attività domiciliare non palliativa, in prosecuzione dei programmi terapeutici definiti dall'Unità Operativa di Ematologia della medesima Azienda.

Ricordato che l'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. è un'Associazione di volontariato che da molti anni si occupa di accompagnare, sostenere e aiutare, sia moralmente che economicamente, i malati ematologici e le loro famiglie nella lotta contro le leucemie, i linfomi e mielomi.

Dato atto che l'Associazione A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. non ha scopo di lucro ed è iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 87636.

Preso atto che, con nota prot. n. 19353 del 20.02.2026, il Presidente dell'Associazione A.Vi.L.L. ODV – A.I.L, vista l'imminente scadenza della convenzione, ha manifestato la sua disponibilità al proseguimento della collaborazione di cui trattasi.

Vista la nota prot. n. 23383 del 02.03.2026, con la quale l'UOC Affari Generali e Legali ha richiesto alla Direzione Medica 1 Vicenza e alla UOC Ematologia indicazioni in merito all'eventuale rinnovo dell'accordo per il prossimo triennio.

Preso atto che, con comunicazione agli atti della UOC Affari Generali e Legali del 09.03.2026, il Direttore f.f. della Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo gestionale, sentito nel merito il Direttore della UOC Ematologia, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione delle attività con la suddetta Associazione.

Precisato, infine, che la messa a disposizione di personale medico ed infermieristico da parte di A.Vi.L.L. ODV – A.I.L, nell'ambito dell'accordo in parola, non comporta alcun costo a carico di quest'Azienda.

Alla luce di quanto espresso, si propone di rinnovare anche per il triennio 2026/2029 la convenzione con l'Associazione A.Vi.L.L. ODV – A.I.L, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rinnovare la Convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) ODV – sezione provinciale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi (A.I.L.) *“per l'assistenza medica ed infermieristica domiciliare a favore di pazienti ematologici”*, a valere per il triennio 2026/2029, nei termini descritti nel documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che la messa a disposizione di personale medico ed infermieristico da parte di A.Vi.L.L. ODV – A.I.L, nell'ambito del presente accordo, non comporta alcun costo a carico di quest'Azienda;
3. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo online dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

## CONVENZIONE

**Tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. Associazione  
Vicentina Leucemie e Linfomi - Associazione Italiana Leucemie  
per l'assistenza medica ed infermieristica domiciliare in favore di pazienti  
ematologici**

**TRIENNIO 2026/2029**

TRA

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 'Berica' (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale/partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Peter Assembergs

E

A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi – sezione provinciale di Associazione Italiana Leucemie con sede legale in Vicenza, Viale J. Dal Verme n. 39/41, Codice Fiscale 95010340248, nella persona del Presidente Sandra Daniela Vedana Spolaor

CONSIDERATO

che l'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi - Associazione Italiana Leucemie con sede legale in Vicenza, è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta regolarmente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 87636;

che alla luce della vigente normativa precitata si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione;

Ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Finalità della convenzione**

L'Azienda ULSS 8 Berica e l'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. intendono erogare assistenza medica e infermieristica a pazienti ematologici residenti nel territorio dell'ULSS 8 Berica, per il tramite di attività domiciliare non palliativa, comprese le trasfusioni di emocomponenti a domicilio, in prosecuzione dei programmi terapeutici definiti dall'Unità Operativa di Ematologia della medesima ULSS n. 8 Berica, nonché mediante l'attivazione di ulteriori progettualità, in accordo con l'Azienda.

L'Associazione conferma l'impegno a partecipare ai vari momenti organizzati e progettuali dell'Azienda U.L.SS., ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

### **Art. 2 – Risorse disponibili**

Il Direttore dell'UOC Ematologia dell'Azienda ULSS 8 Berica designa un dirigente medico dell'U.O. stessa quale supervisore dell'attuazione del programma oggetto della presente convenzione, che dovrà coordinare e sorvegliare la qualità del servizio del personale sanitario (medici ed infermieri) messo a disposizione dall'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L., verificare la corretta destinazione delle risorse – anche finanziarie – per le finalità inerenti all'attivazione di ulteriori progettualità fra l'Azienda e l'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. e segnalare eventuali irregolarità all'Azienda ULSS 8 e all'A.Vi.L.L. ODV– A.I.L..

Le Parti danno atto che il personale (medici ed infermieri), esterno all'ULSS e gestito da A.Vi.L.L. ODV – A.I.L., è messo a disposizione da A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. senza che ciò comporti alcun costo per l'ULSS.

L'Azienda ULSS n. 8 fornisce, inoltre, il materiale sanitario per le prestazioni a domicilio.

I farmaci ad alto costo e i chemioterapici sono forniti dall'Azienda ULSS n. 8; essi sono preparati in ambiente ospedaliero e trasportati a domicilio del paziente in idoneo contenitore, da parte del medico incaricato dall'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L., che li ritirerà presso l'U.O. di Ematologia.

Il personale medico e infermieristico incaricato dall'A.Vi.L.L. ODV– A.I.L. viene dotato dalla stessa Associazione (con oneri a proprio carico) di un automezzo per assicurare gli spostamenti al domicilio del paziente.

L'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. dichiara che tutto il personale sanitario (medici ed infermieri) messo a disposizione nell'ambito del presente accordo è in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere le attività di cui alla presente convenzione, e che dispone di apposita polizza assicurativa (*Rct, infortuni e malattie professionali*) idonea a garantire la copertura di infortuni e danni, a cose o persone, che potrebbero derivare dall'espletamento delle prestazioni mediche e infermieristiche definite dal presente documento, come precisato anche dal successivo articolo 7.

Tutte le prestazioni effettuate saranno inserite in un "data base" al fine di consentire una valutazione statistica ed economica.

Inoltre, rilevata l'ulteriore necessità di ottimizzare la sinergia operativa tra ULSS 8 e l'Associazione A.Vi.L.L. ODV si conferma la previsione, già contenuta nella precedente deliberazione n. 697/2017, nei seguenti termini:

*Nell'ambito della presente convenzione, l'Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.), sezione provinciale autonoma di A.I.L. potrà, previo accordo con la Direzione Aziendale, mettere a disposizione anche personale da adibire a funzioni di natura amministrativa.*

Le Parti concordano che tale personale, se presente, potrà essere autorizzato a frequentare i locali della U.O.C. di Ematologia, con particolare riferimento all'Ufficio di Segreteria del Servizio, con il coordinamento del Direttore dell'U.O.C. stessa; gli oneri per la copertura assicurativa di tale personale, se presente, saranno a carico di A.Vi.L.L. ODV – A.I.L..

### **Art. 3 – Criteri per l'ammissione**

I destinatari dell'assistenza medica e infermieristica a domicilio sono soggetti in stato di notevole dipendenza sanitaria o socio-sanitaria, le cui condizioni cliniche sono state valutate dall'U.O. di Ematologia, e che necessitano della prosecuzione di un programma terapeutico non palliativo principalmente a seguito delle seguenti patologie (ICD-9-CM 20100-20891):

- *malattie mieloproliferative e linfoproliferative croniche;*
- *linfomi di Hodgking o non Hodgking;*
- *mieloma multiplo in progressione;*
- *sindromi mielodisplastiche;*

e nei quali ricorre almeno una delle seguenti caratteristiche:

- *non deambulabilità;*
- *condizioni cliniche generali tali da rendere molto disagiata la loro permanenza presso gli ambulatori ospedalieri per il tempo necessario all'espletamento delle procedure;*

- *difficoltà a raggiungere gli ambulatori ospedalieri a causa della presenza di una rete di sostegno parentale e sociale deboli.*

#### **Art. 4 – Richiesta di ammissione e percorsi di assistenza**

L'eleggibilità del paziente viene stabilita dal dirigente medico dell'U.O. di Ematologia dell'Azienda ULSS n. 8, a seguito di una richiesta del Medico di Medicina Generale, del paziente e/o dei familiari.

L'attivazione dell'assistenza verrà comunicata dall'U.O. di Ematologia al Medico di Medicina Generale, con la lettera di dimissioni del paziente o con apposita comunicazione scritta. Al domicilio del paziente viene mantenuta la documentazione sanitaria.

Le prestazioni erogabili a domicilio nell'ambito del presente piano assistenziale, possono comprendere:

- *prelievi di campioni biologici;*
- *somministrazione di farmaci che non richiedono una supervisione specialistica;*
- *adozione di interventi di assistenza infermieristica o di interventi di competenza medica non specialistica (es. medicazioni del catetere venoso centrale, ecc.).*

La responsabilità degli specifici atti medici e infermieristici eseguiti a domicilio del paziente ricadono sotto la diretta responsabilità del medico e dell'infermiere che li effettuerà.

#### **Art. 5 – Garanzia per l'attività di collaborazione e monitoraggio**

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione e, allo scopo, si impegna a trasmettere, all'inizio di ogni anno di applicazione della convenzione, l'elenco del personale che accederà alle strutture dell'U.L.SS.; tali elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Medica 1 di Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale.

L'Associazione è tenuta, al termine dell'anno di vigenza della Convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica 1 di Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale.

Le attività oggetto della presente convenzione verranno svolte **sotto la supervisione della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza**, alla quale faranno riferimento sia i medici della UOC di Ematologia che il personale dell'Associazione A.V.I.L.L. ODV -A.I.L. individuato ai sensi dell'articolo 2.

#### **Art. 6 – Durata della convenzione**

Le Parti concordano che il presente accordo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione in continuità con la convenzione in essere, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 7 – Precisazione sugli aspetti assicurativi dell'accordo**

L'A.V.I.L.L. ODV – A.I.L. dichiara che tutto il personale sanitario (medici ed infermieri), messo a disposizione con proprie risorse economiche e nell'ambito della presente convenzione, dispone di apposita polizza assicurativa (*Rct, infortuni e malattie professionali*) idonea a garantire la copertura di infortuni e danni, a cose o persone, che potrebbero derivare dall'espletamento delle prestazioni mediche e

infermieristiche definite dal presente documento. Nel caso in cui le suddette figure professionali non ne fossero in possesso, dovrà provvedere in tal senso l'Associazione dall'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L.

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai professionisti inseriti con la presente convenzione, restando escluso ogni rapporto diretto tra gli stessi e l'ULSS.

#### **Art. 8 – Precisazione di carattere economico**

Le Parti danno atto che l'applicazione della presente convenzione non comporta alcun costo a carico dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, salvo per i farmaci ad alto costo e i chemioterapici come previsto dall'art. 2 della convenzione.

#### **Art. 9 – Controversie**

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

#### **Art. 10 – Adempimenti in materia di privacy**

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. “*categorie particolari di dati personali*” ai sensi del GDPR 2016/679), eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui il personale dell'Associazione tratti dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Esso verrà qualificato, secondo la vigente normativa nazionale ed aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come autorizzato esterno al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

#### **Art. 11 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, li \_\_\_\_\_

Per l'AZIENDA ULSS 8 BERICA  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Peter Assembergs*

Per l'A.Vi.L.L. ODV – A.I.L. di Vicenza  
IL PRESIDENTE  
*Sandra Daniela Vedana Spolaor*